

R. G. P.U. n. 49-1/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Ufficio procedure concorsuali

In composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di concordato minore r.g.p.u. n. 49-1/2022 promossa da PAGLIUCA LORENZO (Avv. Stefania Guercioni, c.f. GRCSFN70L66H769S);

-ricorrente-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15/12/2022 con l'assistenza dell'OCC, Avv. Alessia Ricci, il ricorrente ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore, o, in via di subordine, la apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

La proposta è risultata ammissibile ai sensi dell'art. 77 CCII atteso che:

- alla domanda sono stati allegati i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, esercitando la propria attività commerciale in forma di impresa individuale di agente e rappresentante di commercio di prodotti sanitari e di apparecchi medicali che non supera le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni anteriori alla domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non consta il compimento di atti in frode dei creditori posti in essere dal debitore nel quinquennio precedente il deposito della domanda, non potendo essere qualificata come tale la vendita della autovettura nel 2021 in quanto posta in essere dal debitore al solo fine di sostituire il predetto veicolo, in elevato stato di usura, con altro veicolo utilizzato in forza di contratto di noleggio a lungo termine;
- la proposta depositata in data 15/12/2022 prevede la continuazione dell'attività di impresa da parte del ricorrente e la messa a disposizione del ceto creditore, per la parziale soddisfazione della esposizione debitoria gravante sul ricorrente, stimata in complessivi euro 140.602,83, del valore dei titoli azionari in sua titolarità, di euro 40.350,00, e del saldo attivo del conto corrente n. 478313, anch'esso in sua titolarità, di euro 1.425,63 al 23/11/2022 nonché l'apporto di risorse esterne da parte di [REDACTED], padre del ricorrente, il quale si è impegnato a riversare in favore della procedura la somma di euro 250,00 mensili, per quaranta mensilità, per complessivi euro 10.000,00, subordinatamente alla omologazione della proposta, e si è accollato il pagamento del residuo del compenso dell'OCC e del difensore del debitore;
- oltre alla documentazione prescritta dall'articolo 75, co. 1 CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati dall'art. 76, co. 12 CCII.

Conseguentemente, con decreto del 18/04/2023 è stata dichiarata aperta la procedura ed è stata disposta, a norma dell'art. 78 CCII, la pubblicazione del medesimo decreto mediante inserimento in apposita area del sito *web* del tribunale e l'assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO ha dichiarato di non aderire alla proposta.

La proposta è stata pertanto modificata in data 27/07/2023, tenuto conto dei rilievi espressi da AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR. PROVINCIALE DI TERAMO mediante l'offerta dei seguenti pagamenti: “-Direttamente e ratealmente tramite adesione agevolata Euro 33.602,18 corrispondente ad una percentuale del 31,80% del debito di euro €105.657,90 dell'Amministrazione Finanziaria; - Direttamente euro 3242,25 (pari al 51,67% del debito di euro 6274,21 dell'Amministrazione Finanziaria) entro 30 gg dalla sentenza di omologa del concordato minore (...); - Tramite terzo assuntore [REDACTED] sarà pagato euro 9250 (corrispondente al 51% del debito di euro 18.137,47 verso Amministrazione Finanziaria) tramite 37 rate. Il terzo assuntore pagherà ulteriori 750 Euro parte degradata in chirografo. -Direttamente e ratealmente pagamento di euro 4720 (pari al 33,4% del debito 14.132,66 verso INPS). Pagamento complessivo verso Amministrazione Finanziaria euro 46.094,43 pari al 35,43% del debito privilegiato di euro 130.069,58 oltre ad euro 750 della parte degradata a chirografo. Pagamento complessivo verso INPS euro 4720 pari al 33,40% del debito privilegiato di euro 14.132,66. Il debito complessivo del sig Pagliuca ristrutturato e' pari ad Euro 144.202,24 con pagamenti diretti e tramite terzo assuntore per un totale di Euro 50.814,43 pari al 35,23% del debito privilegiato complessivo oltre ad uro 750 relativamente alla parte degradata in chirografo. Il debito complessivo di Euro 144.202,24 e' in capo all'amministrazione Finanziaria per 130.069,58 pari al 90,2% del debito complessivo ed in capo all'INPS per euro 14.132,66 pari al 9,8% del debito complessivo.”.

La proposta modificata è stata successivamente integrata in data 22/01/2024 mediante l'aggiunta della offerta di pagamento in favore dell'ulteriore creditore MEF-CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO per la percentuale del 35,43%, pari all'importo di Euro 1.709,00 (“La somma di Euro 1709 sarà pagata in 15 rate trimestrali di euro 110 (...) e la rata numero 16 (...) di euro 169 dell'Ente MEF-Corte Giustizia Tributaria II grado Abruzzo”).

Con successiva integrazione della proposta depositata in data 24/01/2024 il debitore ha altresì offerto il pagamento “di euro 500 pari al 12,15% dell'importo richiesto in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Teramo (su importo di euro 4112,75). Il pagamento sara' effettuato dal sovraindebitato in coda ai pagamenti programmati nel piano depositato ovvero trenta giorni dopo ultima rata e quindi in data 31.12.2027” (credito di sanzioni indicato nella cartella contenente irrogazione di sanzioni relative all'anno 2015, di euro 4.112,75).

All'esito della modifica e delle integrazioni sopra descritte il debitore ha prospettato i seguenti pagamenti: “-Direttamente e ratealmente tramite adesione agevolata Euro 33.602,18 corrispondente ad una percentuale del 31,80% del debito di euro €105.657,90 dell'Amministrazione Finanziaria; - Direttamente euro 3242,25 (pari al 51,67% del debito di euro 6274,21 dell'Amministrazione Finanziaria) entro 30 gg dalla sentenza di omologa del concordato minore (...); - Tramite terzo assuntore [REDACTED] sarà pagato euro 9250 (corrispondente al 51% del debito di euro 18.137,47 vero Amministrazione Finanziaria) tramite 37 rate . Il terzo assuntore pagherà ulteriori 750 Euro parte degradata in chirografo. -Direttamente e ratealmente pagamento di euro 4720 (pari al 33,4% del debito 14.132,66 verso INPS). Pagamento complessivo verso Amministrazione Finanziaria euro 46.094,43 pari al 35,43% del debito privilegiato di euro 130.069,58 oltre ad euro 750 della parte degradata a chirografo. Pagamento complessivo verso INPS euro 4720 pari al 33,40% del debito privilegiato di euro 14.132,66. Ulteriore integrazione PIANO la proposta modificata ha formato oggetto di adesione da parte di AGENZIA DELLE ENTRATE – Dir. Prov.le Teramo. MEF-Corte Giustizia Tributaria II grado Abruzzo-privilegio pagamento di euro 1.709 (il 35,43% di euro 4823 debito come indicato al Commissario Giudiziale) Agenzia Entrate Direzione Provinciale Teramo Il ricorrente sovraindebitato Pagliuca Lorenzo propone (in aggiunta al piano concordatario già' modificato) un pagamento di euro 500 (pari al 12,15% dell'importo richiesto in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Teramo su importo di euro 4112,75 relativo a sole sanzioni anno 2015). Il pagamento sarà effettuato dal sovraindebitato in coda ai pagamenti programmati nel piano depositato ovvero trenta giorni dopo ultima rata e quindi in data 31.12.2027”.

La proposta è stata ulteriormente modificata mediante la sostituzione del terzo finanziatore [REDACTED], deceduto nel corso del procedimento, con [REDACTED], la quale si è assunta i medesimi obblighi in precedenza assunti da [REDACTED].

Con comunicazione del 30/04/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO ha dichiarato di aderire alla proposta modificata ed integrata come sopra descritta.

La proposta predetta ha riscontrato l'adesione del 100% dei crediti ammessi al voto atteso che AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO e CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'ABRUZZO hanno comunicato espressamente la propria adesione alla stessa e che INPS di Teramo, essendo rimasta silente, deve ritenersi avere aderito alla proposta in applicazione della regola del silenzio assenso di cui all'art. 79, co. 2 CCII.

Risulta raggiunta la percentuale di cui all'art. 79, co. 1 CCII della maggioranza dei crediti ammessi al voto necessaria a far ritenere che il concordato sia stato approvato ai sensi della predetta norma, nella specie AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'ABRUZZO e INPS, come attestato dall'OCC nelle relazioni depositate in data 13/05/2024 ed in data 03/06/2024.

La proposta modificata ed integrata come sopra descritta prevede un “*Debito ristrutturato € 153.137,24*” ed il “• *Pagamento Totale di € 53.773,43 pari al 35,11% del totale*” (cfr. relazione dell'OCC depositata in data 13/05/2024).

Con il decreto di attuazione della direttiva cosiddetta *insolvency* è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica, e, pertanto, nel concordato minore può applicarsi per analogia la norma dettata dall'articolo 47, co. 1 CCII, a mente del quale la fattibilità, sia pur diversamente declinata per le ipotesi di concordato liquidatorio (lett. a) e concordato con continuità aziendale (lett. b), è essenzialmente riconducibile alla “*non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati*”.

Nel caso di specie la valutazione relativa alla fattibilità di cui all'art. 80, co. 1 CCII, da intendersi come “*non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati*” alla stregua dei superiori rilievi, risulta positiva giacché, come emerge dalla documentazione allegata alla domanda, il piano sottostante alla proposta di concordato si presenta coerente e concretamente realizzabile, seppure con l'alea costituita dalla variabilità del reddito mensile del ricorrente.

Risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 75, co. 2 e 76, co. 2, lett. d) CCII atteso che l'OCC ha attestato che “*L'alternativa liquidatoria prevederebbe la corresponsione dell'importo di € 41.775,63 determinato dalla totale liquidazione dell'attivo liquidabile/pignorabile (conti correnti e titoli). L'importo di € 41.775,63 verrebbe destinato interamente ai creditori privilegiati, che sarebbero così soddisfatti solo per il 31,75% mentre i creditori chirografari riceverebbero 0%*” e che, pertanto, “*la proposta del debitore è al di sopra dell'importo considerando anche l'ipotesi alternativa liquidatoria. Considerando che il bene immobile, anche se è iscritta ipoteca dell'Agenzia delle Entrate, non è pignorabile. (...) Ulteriormente la polizza Vita pensionistica contratta dal sig Pagliuca è impignorabile e quindi non può essere liquidata.*”.

Le conclusioni espresse dall'OCC risultano condivisibili atteso che, da un lato, l'immobile in proprietà del debitore deve essere ritenuto impignorabile in quanto avente le caratteristiche di cui all'art. 76 d.P.R. n. 602/1973 e, dall'altro, in relazione alla polizza vita in titolarità del ricorrente viene in rilievo l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “*In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le "somme dovute", di regola già impignorabili secondo l'art.1923 cod. civ. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era "in bonis", non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art.46, primo comma, n.5 legge fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.*” (Cass., Sez. U., n. 8271 del 31/03/2008).

Alla luce dei superiori rilievi sussistono i requisiti *ex lege* richiesti per la omologazione della proposta di concordato minore presentata dal ricorrente.

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato minore presentata da PAGLIUCA LORENZO (C.F. PGLLNZ68L22L103R), nato a Teramo (TE) il 22/07/1968 e residente in Teramo (TE), alla via De Panicis, n. 12;

dispone la pubblicazione della presente sentenza sul sito *procedure.it* a cura dell'OCC.
dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Teramo, il 10/10/2024.

Il Giudice designato
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio